

Assicurazione globale per dipendenti extrafamiliari

Condizioni generali del contratto (CGC)

Assicuratori

Assicuratori dell'assicurazione globale sono: l'associazione cantonale degli agricoltori citata sul contratto di adesione oppure all'organizzazione da essa nominata, l'Unione Svizzera dei Contadini (USC Assicurazioni) e la Fondazione della cassa pensioni dell'agricoltura svizzera (CPAS), di seguito denominati assicuratori.

Scopo dell'assicurazione globale

Con l'assicurazione globale il datore di lavoro assicura i dipendenti extrafamiliari contro: infortunio, malattia e maternità, indennità giornaliera per malattia, decesso, invalidità e vecchiaia. L'assicurazione include le seguenti categorie assicurative:

- Assicurazione contro gli infortuni in conformità alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- Indennità giornaliera per malattia (LAMal)
- Assicurazione obbligatoria in caso di malattia (LAMal) e assicurazione complementare AGRI-speciale (LCA)
- Cassa pensioni in conformità con le norme della Legge federale sulla previdenza professionale (LPP)

Si intendono assicurate solo quelle categorie di coperture assicurative stipulate in conformità di quanto riportato sul contratto di adesione.

Inizio e durata dell'assicurazione

La richiesta d'adesione all'assicurazione globale avviene mediante presentazione del contratto di adesione all'associazione cantonale degli agricoltori citata sul contratto di adesione oppure all'organizzazione da essa nominata. L'adesione avviene sempre al 1° di ogni mese. Ai quesiti riportati all'interno del contratto d'adesione è necessario rispondere per intero e in modo veritiero. Se, al momento della presentazione della domanda, si evidenziano dati errati o incompleti, gli assicuratori hanno facoltà di recedere dal contratto entro quattro settimane dall'apprendimento dell'inesattezza dei dati.

La copertura assicurativa per i dipendenti ha luogo con l'inizio del rapporto di lavoro, al più presto con l'inizio della copertura assicurativa nell'assicurazione globale; eccezion fatta per le cure mediche secondo LAMal e dell'assicurazione complementare AGRI-speciale, per le quali è necessaria una notifica d'annuncio separata.

Il contratto assicurativo viene stipulato a tempo indeterminato e può essere disdetto da entrambe le parti per iscritto osservando un preavviso di sei mesi, alla fine di ciascun anno civile.

Esclusioni

Gli assicuratori possono escludere un datore di lavoro dall'assicurazione globale se questi:

- non onora il pagamento obbligatorio del premio anche dopo sollecito;
- si rifiuta, nonostante i solleciti, di comunicare l'ammontare dei salari dei propri dipendenti;
- viola gravemente altri obblighi contrattuali;
- fa valere prestazioni di copertura assicurativa con intento doloso.

Condizioni delle singole categorie assicurative

a) Assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF

Chi è assicurato: Tutto il personale soggetto alla LAINF

Prestazioni: Cure e rimborso spese in caso di infortunio: medico, medicinali, reparti ospedalieri reparto comune, mezzi ed apparecchi, danni materiali, spese di viaggio, trasporto e salvataggio, trasporto salma e spese per il funerale secondo la LAINF

Prestazioni in denaro in percento del salario assicurato:

- Indennità giornaliera all'80% dal 3° giorno in caso d'infortunio
 - Rendita per i superstiti in caso di incidente, così suddiviso:
 - Pensione per vedovo/a 40 %
 - Pensione dimezzata agli orfani 15 %
 - Pensione intera agli orfani 25 %
- Cumulativo massimo delle rendite per superstiti 70 %

Il reddito massimo assicurabile corrisponde a CHF 126'000.-¹.

¹ Aggiornato al 1.1.2008, varia secondo le ordinanze del Consiglio federale

L'entità esatta delle prestazioni dipende dalle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni e sul contratto tipo d'assicurazione in vigore tra USC Assicurazioni, la cassa malati Concordia e la cassa malati dell'Agrisano. Nel cantone SG è in vigore un contratto tipo d'assicurazione tra l'associazione del "St. Galler Bauernverband" e la compagnia d'assicurazione infortuni della Solida.

Nei cantoni AG, BE, FR, LU, NW, OW, UR, SO, SZ, ZG le prestazioni assicurative sono garantite dalla cassa malati Concordia, nei cantoni AI, AR, BL, BS, GL, JU, NE, SH, TG, TI, VS, ZH dalla cassa malati Agrisano e nel cantone SG dall'assicurazione infortuni della Solida. Fra gli assicuratori menzionati sono in vigore dei contratti d'assicurazione di base ai sensi della LAINF con l'USC Assicurazioni; nel cantone SG con l'associazione del "St. Galler Bauernverband".

b) Indennità giornaliera in caso di malattia (LAMal)

Chi è assicurato: Tutto il personale soggetto alla LAINF.

Prestazioni: L'indennità giornaliera in caso di malattia è dell' 80% del salario AVS. L'indennità giornaliera è corrisposta per un massimo di 720 giorni su 900. Il periodo d'attesa pattuito è detratto dal periodo riconosciuto per l'indennità giornaliera, che è elargita in base al relativo grado di inabilità al lavoro. In caso di un grado inferiore al 50% non sussiste alcun diritto d'indennizzo.

L'indennità di maternità è dell' 80% del salario AVS per massimo 16 settimane. Il periodo d'attesa pattuito è detratto dal periodo riconosciuto per l'indennità di maternità, che è coordinata in base alla legge federale sulle indennità di perdita di guadagno, per evitare un'eventuale sovrassicurazione.

Periodo d'attesa: Il diritto alla prestazione ha inizio al decorrere del periodo d'attesa concordato. Nel calcolo del periodo d'attesa si tiene conto dei periodi d'incapacità lavorativa in correlazione durati più di 8 giorni verificatisi nell'arco degli ultimi 365 giorni.

Uso indebito: Non sono assicurate quelle persone che iniziano un rapporto di lavoro con il preciso scopo di godere dell'assicurazione di indennità giornaliera per malattia.

L'entità e le condizioni esatte della prestazione si conformano alle disposizioni previste nel contratto collettivo per l'assicurazione globale per le cure mediche, nonché l'assicurazione d'indennità giornaliera in vigore tra USC Assicurazioni e la cassa malati Agrisano ed alla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

Assicuratore è la cassa malati Agrisano.

c) Assicurazione obbligatoria delle cure mediche (LAMal) e AGRISANO-speciale (LCA)

Chi è assicurato: I dipendenti notificati individualmente e per tempo mediante l'apposita scheda prestampata.

Prestazioni: Assicurazione obbligatoria per le cure mediche (medico, medicinali, reparti comuni ospedalieri) in base alla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) ed a quanto stabilito dal contratto collettivo per l'assicurazione globale tra la cassa malati Agrisano e l'USC Assicurazioni. Il rischio d'infortunio è automaticamente escluso per tutto il periodo durante il quale è in vigore una copertura contro gli infortuni non professionali, come previsto dalla LAINF.

Assicurazione complementare AGRISANO-speciale conformemente alle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e il contratto collettivo sull'assicurazione globale tra la cassa malati AGRISANO e USC Assicurazioni.

Assicuratore è la cassa malati Agrisano.

Assicurazione estesa ai membri della famiglia all'estero senza attività lucrativa: Lavoratori di pendenti responsabili, secondo le disposizioni legislative dell'assicurazione estesa, per i familiari senza attività lucrativa nel paese d'origine/d'appartenenza, possono assicurarli tramite l'assicurazione globale.

d) Cassa pensioni secondo la LPP

Chi è assicurato: Tutto il personale soggetto alle norme LPP

Piani d'assicurativa: (per azienda può essere scelto solo un piano assicurativo)

- A Copertura minima secondo LPP
- B Copertura del rischio ampliata ai casi di morte ed invalidità
- C Copertura del rischio ampliata ai casi di invalidità
- D Previdenza d'anzianità più ampliata

Prestazioni:

- Rendita di vecchiaia per donne in a 64, uomini a 65 (liquidazione in capitale solo annunciato nei termini previsti)
- Rendita vedovile e per orfani
- Rendita d'invalidità e per figli di invalidi
- Prestazioni di libero passaggio all'uscita dall'azienda

L'entità esatta della prestazione si basa sulle norme LPP e sul regolamento di previdenza LPP della FCPAS.

L'assicuratore è la Fondazione della cassa pensioni dell'agricoltura svizzera (FCPAS).

Premi e tariffe

I premi vengono fissati annualmente dagli assicuratori e resi noti per iscritto ai datori di lavoro al più tardi all'inizio di ciascun anno assicurativo.

Condizioni amministrative

Notifica d'entrata e d'uscita dei dipendenti / Informazione ai dipendenti

Assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF e indennità giornaliera in caso di malattia

Si intende assicurato tutto il personale extrafamiliare dal momento in cui ha inizio il rapporto di lavoro. Una notifica d'entrata e d'uscita individuale non è richiesta.

Cure mediche ed AGRI-speciale

E' necessario notificare le persone assicurate al più tardi entro 14 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro dietro presentazione dell'apposita scheda di registrazione all'associazione cantonale degli agricoltori citata sul contratto di adesione, oppure all'organizzazione da essa nominata. Se la registrazione non avviene nei termini previsti non sussiste alcun diritto di copertura assicurativa nell'ambito dell'assicurazione globale.

Alla fine del rapporto di lavoro la scheda di cessazione deve essere presentata all'associazione cantonale degli agricoltori oppure all'organizzazione da essa nominata. In caso di permanenza in Svizzera, il dipendente è trasferito automaticamente nella categoria d'assicurazione individuale dell'Agrisano. Se il dipendente lascia la Svizzera, l'assicurazione avrà termine dalla data dell'espatrio.

Per rapporti di lavoro a tempo determinato (es.: soggiorni brevi) la notifica e la cessazione possono essere comunicate presentando la medesima scheda.

Dovere d'informazione del datore di lavoro sul mantenimento dell'assicurazione per le cure mediche

Il datore di lavoro è tenuto ad informare il dipendente sul diritto di continuazione dell'assicurazione per le cure mediche al momento del termine del servizio. A questo scopo il datore di lavoro riceve un foglio informativo dall'associazione cantonale degli agricoltori citati sul contratto d'adesione oppure all'organizzazione da essa nominata, che dovrà consegnare al dipendente.

Cassa pensioni secondo LPP

Si intendono assicurati tutti i dipendenti extrafamiliari che

- hanno avuto un rapporto d'impiego con durata oltre i 3 mesi o con durata complessiva superiore ai 3 mesi
- hanno un salario AVS superiore ai CHF 1'657.50² mensili.

La copertura assicurativa ha inizio tuttavia non prima del 1° gennaio dell'anno nel quale il dipendente compie il 18^{esimo} anno di età. Sino al 1° gennaio dell'anno in cui il dipendente compie il 25^{esimo} anno d'età, è prevista solo una copertura assicurativa per i rischi di morte e d'invalidità. In seguito inizia il processo di risparmio.

Le persone che terminano un rapporto di lavoro, devono essere notificate alla Fondazione della cassa pensioni dell'agricoltura svizzera il più presto possibile in modo che la prestazione di libero passaggio possa essere versata tempestivamente. L'annuncio d'entrata è da compilare unicamente quando il nuovo dipendente dispone di una prestazione di libero passaggio (avere di vecchiaia) nella precedente cassa pensione. Per la notifica d'entrata e d'uscita è necessario utilizzare i moduli messi a disposizione dall'associazione cantonale degli agricoltori citati sul contratto di adesione oppure all'organizzazione da essa nominata.

Condizioni particolari in caso di persone giuridiche (SA, Sagl, ecc.): I datori di lavoro o i loro familiari che percepiscono un salario dall'impresa, sono sottoposti all'obbligatorietà della LPP secondo i criteri suesposti. Essi sono, a differenza di quanto previsto per i dipendenti extrafamiliari, obbligati ad annunciare il salario da assicurare all'inizio dell'anno preso in considerazione.

Incasso dei premi / Resoconto

Trasmissione dati tramite la cassa di compensazione AVS

Il datore di lavoro autorizza la cassa di compensazione AVS preposta, ad inoltrare agli assicuratori dell'assicurazione globale tutti i dati necessari per gli adempimenti previsti. Questi solleva esplicitamente la cassa di compensazione AVS dal segreto professionale nei confronti degli assicuratori dell'assicurazione globale.

Il datore di lavoro si impegna a rispedire tempestivamente il modulo di notifica salariale delle persone non soggette all'AVS all'associazione cantonale degli agricoltori citati sul contratto di adesione oppure all'organizzazione da essa nominata ed a notificare, dietro richiesta degli assicuratori, anche i salari dei dipendenti assoggettati all'AVS.

Assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF e indennità giornaliera in caso di malattia

L' USC Assicurazioni esegue l'incasso dei premi basandosi sulla dichiarazione salariale definitiva dell'AVS e sul modulo per la notifica delle persone non soggette all'AVS. Nell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia non si prendono in considerazione eventuali riduzioni del salario AVS, avvenute poiché l'indennità giornaliera percepita dalla persona (malattia o infortunio) non rappresenta una prestazione assoggettata all'AVS.

L'incasso dei premi avviene annualmente ed in maniera posticipata una sola volta, all'inizio dell'anno successivo a quello assicurativo considerato non appena l'USC Assicurazioni riceve le notifiche salariali precitate.

² Aggiornato al 1.1.2008, varia secondo le ordinanze del Consiglio federale

Supplemento per ritardi nei pagamenti: L'USC Assicurazioni anticipa i premi per l'anno assicurativo in corso. In caso di incasso premi dal 1° ottobre dell'anno successivo a quello della copertura assicurativa, è applicata una maggiorazione per ritardato pagamento. Il tasso di mora corrisponde a quello applicato nello stesso periodo dalla Aargauer Kantonalbank (Banca cantonale di Argovia) per le prime ipoteche.

Le procedure d'ingiunzione ed esazione sono di competenza dell'USC Assicurazioni.

Cure mediche ed AGRI-speciale

USC Assicurazioni esegue l'incasso dei premi mensilmente presso il datore di lavoro, che si impegna a saldarne la fattura.

Le procedure d'ingiunzione ed esazione sono di competenza dell'USC Assicurazioni.

Cassa pensioni

La Fondazione della cassa pensioni dell'agricoltura svizzera esegue l'incasso dei premi basandosi sulla dichiarazione salariale definitiva dell'AVS inviata dalla cassa cantonale di compensazione AVS. L'incasso dei premi avviene annualmente ed in maniera posticipata una sola volta, all'inizio dell'anno successivo a quello assicurativo considerato non appena la Fondazione della cassa pensioni dell'agricoltura svizzera riceve le notifiche salariali.

Supplemento per pagamenti posticipati: La Fondazione della cassa pensioni dell'agricoltura svizzera anticipa i premi per l'anno assicurativo in corso, per cui i premi successivamente fatturati sono maggiorati alla fatturazione posticipata da un supplemento (interesse). Il tasso applicato massimo è dell' 1% superiore al tasso minimo LPP, valevole per lo il periodo considerato.

Le procedure d'ingiunzione ed esazione sono di competenza della Fondazione della cassa pensioni dell'agricoltura svizzera.

Notifica dei sinistri

L'associazione cantonale degli agricoltori di cui si fa menzione sulla polizza o l'organizzazione da essa nominata, informa il datore di lavoro sulla notifica da seguire in caso di sinistro e nella procedura di liquidazione del sinistro.

Il datore di lavoro deve dare comunicazione dell'avvenuto infortunio o dell'inizio del caso di malattia all'ente preposto entro 10 giorni.

I casi d'inabilità al lavoro di durata superiore ai 3 mesi ed i casi d'invalidità o di morte, rilevanti ai fini della cassa pensioni, devono essere comunicati immediatamente agli uffici preposti.

Il datore di lavoro e la persona assicurata sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione del sinistro.

La persona assicurata deve fare tutto ciò che è benefico ai fini della convalescenza ed evitare tutto ciò che potrebbe allungarla. In particolare è tenuta ad osservare le prescrizioni del personale sanitario.

La persona assicurata rilascia all'assicuratore competente tutte le notizie concernenti le prestazioni di terzi. Essa esonera i medici curanti e tutto il personale sanitario dal segreto professionale nei confronti dell'assicuratore.

Validità

Le presenti condizioni generali di contratto sono in vigore dal 1° gennaio 2008 e sostituiscono quelle convenute in precedenza, in particolar modo quelle in cui la Fondazione di previdenza dell'agricoltura svizzera compare quale offrente dell'ambito assicurativo. La Fondazione di previdenza dell'agricoltura svizzera ha ceduto al 1° gennaio 2005 la totalità dei diritti e doveri derivanti dall'assicurazione globale all'USC Assicurazioni.

Per gli assicuratori dell'assicurazione globale

USC Assicurazioni

Fondazione della cassa pensioni dell'agricoltura svizzera

Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG 1

Fritz Schober

Christian Kohli

Lo statuto è redatto in lingua tedesca, francese ed italiana. In caso di divergenze fa fede il testo tedesco.